



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

Piazza Motta, CP 165, 6950 Tesserete

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2011

Concernente la determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011

Tesserete, 25 luglio 2011

ALLO SPETTABILE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

Vi interpelliamo sulla determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno corrente. La decisione che vi sottoponiamo ha indubbiamente una valenza storica giacché sin qui il moltiplicatore era deciso annualmente dal Municipio, in base agli articoli 110 (competenza) e 162 (elementi computabili, preventivo dell'anno e capitale proprio) della Legge Organica comunale del 1987.

I media in questi ultimi mesi hanno informato a più riprese sull'esito del ricorso di Giorgio Ghiringhelli, relativo al Comune di Losone, che si era rivolto al Tribunale cantonale amministrativo sostenendo che la norma fissata nella LOC e sin qui mai contestata, contrastava con i principi del diritto riferiti alla competenza degli organi comunali.

La decisione del Tribunale cantonale, favorevole al ricorrente, non è stata impugnata per cui è definitiva. Il Consiglio di Stato ha avviato già lo scorso mese di marzo la consultazione per la necessaria modifica della LOC, formalizzata poi al Gran Consiglio con il messaggio no. 6498. Consiglio di Stato e Gran Consiglio hanno adottato una soluzione transitoria, poiché l'oggetto in esame tocca degli aspetti assai delicati e che richiedono attenta ponderazione. Ci si riferisce ad esempio alla facoltà di promuovere una domanda di referendum contro la decisione del Legislativo. Su questo aspetto le opinioni divergono

e da parte sua Ghiringhelli ha già preannunciato un nuovo ricorso qualora il Gran Consiglio escludesse dalla modifica legislativa la possibilità di proporre referendum.

Per il corrente anno il Gran Consiglio ha adottato un Decreto legislativo (DL) urgente, in deroga ai già citati articoli 110 e 162 LOC. Il DL è in vigore immediatamente ed è valido per un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, avvenuto il 28 giugno scorso.

Il DL vale anche per gli anni precedenti in quei Comuni confrontati con ricorsi al Tramm e relativo annullamento di decisioni, ciò che non fa comunque al nostro caso.

La decisione del Consiglio Comunale dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011; se il moltiplicatore non dovesse essere fissato in tempo utile (ovvero con una decisione definitiva entro il 31 dicembre) farà stato l'aliquota dell'anno precedente. Per questi aspetti si rimanda all'articolo 2. Cpv. 2 e 6 del DL.

La decisione del Legislativo sarà immediatamente esecutiva e di conseguenza un eventuale ricorso al Consiglio di Stato sarà quindi sprovvisto dell'effetto sospensivo; nella direttiva emanata dalla SEL si precisa pure che non è data la facoltà di promuovere una domanda di referendum.

La direttiva contempla in seguito la procedura, la competenza della Commissione della Gestione, la facoltà della stessa e di singoli consiglieri di formulare proposte alternative rispetto a quella del Municipio e i criteri per la fissazione del moltiplicatore, ribadendo in questa sede i principi dell'equilibrio finanziario e le regole per il capitale proprio, come peraltro era previsto dall'ordinamento sin qui applicato.

Si precisa a questo proposito nella direttiva della SEL:

“Il concetto dell'equilibrio finanziario è ulteriormente precisato dall'articolo 2 del Rgfc, dove si rileva che il conto di gestione corrente va pareggiato a medio termine. Come finora, il moltiplicatore non deve essere legato automaticamente alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio *moltiplicatore politico* che tiene in considerazione anche una certa stabilità dell'imposizione fiscale. Il tutto ruota in definitiva attorno alla presenza di capitale proprio, che permette di assorbire eventuali disavanzi e ciò in relazione al fatto che il fabbisogno di preventivo, così come il gettito d'imposta cantonale base del Comune stimato in tale occasione possono divergere anche in modo sostanziale da quanto risulterà poi a consuntivo. In questo senso, la LOC fornisce gli estremi del concetto di equilibrio a medio termine, nella misura in cui il capitale proprio non può superare l'importo di un gettito di imposta cantonale base (art. 169 cpv 2 LOC) rispettivamente non può essere negativo (eccedenza passiva) per più di quattro anni (art. 158 cpv 5 LOC). Entro questi estremi è lasciato peraltro al Comune un ampio margine nella fissazione della pressione fiscale, che verrà quindi fatta dipendere da argomentazioni di politica finanziaria) livello di spesa, programma di investimenti, presenza di riserve-capitale proprio, attrattiva fiscale, ecc.).

Nelle conclusioni la SEL si sofferma sulla vigilanza del Consiglio di Stato, avvertendo che per evitare *che crassi “errori “ di valutazione degli organi comunali possano causare al Comune gravi problemi finanziari, il Decreto legislativo prevede uno specifico disposto di vigilanza, che consente al Consiglio di Stato di intervenire d'imperio sul moltiplicatore d'imposta in casi eccezionali, se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi del Comune (cfr. art. 3 cpv 2 DL).*

Il Municipio si è già espresso sul tema nel consuntivo del 2010, sostenendo il mantenimento del 95%, nonostante l'esito del conto reso che preso a sé stante ci consentirebbe in principio di proporre una diminuzione di qualche punto percentuale. La nostra situazione finanziaria, con i diversi indici di apprezzamento, vi è nota ed è ampiamente commentata nei messaggi accompagnanti preventivi e consuntivi.

A nostro avviso, di fronte agli importanti impegni dei prossimi anni, determinati dal piano finanziario fondato su necessità primarie, scuole, infrastrutture, sicurezza stradale, ecc, non è preconizzabile un abbassamento della pressione fiscale, che al massimo potremmo proporre per un paio di anni, dopo di che inevitabilmente saremmo costretti a rivedere la politica finanziaria.

Il processo di fusione ha rallentato il programma degli investimenti e questo ci ha permesso di perseguire una politica finanziaria volta alla riduzione del debito pubblico e degli impegni verso terzi, nonché per quanto concerne l'incremento del capitale proprio.

Il preventivo per l'anno corrente fa stato di un fabbisogno di fr. 11'411'540.—, a fronte di un gettito stimato, al 95%, di fr. 11'378'103.12, con un disavanzo contenuto di fr. 33'436.88.

Il consuntivo del 2010 chiude con un avanzo di fr. 657'411.71, stimando a questo riguardo un gettito di complessivi fr. 11'164'000.—, base cantonale persone fisiche e persone giuridiche al 95 %, imposte personale e immobiliare comunale, come illustrato a pagina 6 del messaggio. Nello stesso capitolo sono precisati altri dati ed elementi sulla valutazione del nostro gettito che essenzialmente poggia sul contributo delle persone fisiche.

Per quanto concerne invece il capitale proprio, l'accredito dell'avanzo in esame, ha determinato a fine 2010 l'aumento a fr. 1'553'854.94, che corrisponde alla percentuale del 2,85%, definita debole, rispetto al totale dei passivi registrati a bilancio che nel nostro caso ammontano a fr. 54'470'327.35.

Occorre poi considerare che una diminuzione del moltiplicatore ha conseguenze sul contributo di livellamento, che è versato ai Comuni tenendo conto pure, correttamente, del moltiplicatore applicato. Il livellamento è versato al 100% a quei Comuni che hanno un moltiplicatore politico (MP) superiore del 15% rispetto al moltiplicatore comunale medio (MCM). La legge fissa una scala di riduzione sulla base della differenza tra MP e MCM. In concreto, il MCM per il 2010 era stabilito all'80%. Avendo fissato il MP al 95%, abbiamo percepito il 100% del contributo, pari a fr. 2'022'234.—. Se il nostro MP fosse stato fissato al 90%, saremmo stati confrontati con una riduzione pari al 15%, ossia ca. fr. 300'000.—. In definitiva, se il Municipio avesse stabilito per il 2010 il MP al 90% avremmo avuto minori entrate per complessivi fr. 850'000.— dei quali solo fr. 550'000.— dovuti alla diminuzione direttamente determinata dall'abbassamento del moltiplicatore.

Per quanto precede vi formuliamo la proposta di mantenere il moltiplicatore d'imposta per il corrente anno al 95%.

In relazione ai disposti del Regolamento comunale, articoli 28 e 30, rispettivamente 172 LOC e 10 RALOC, il messaggio è attribuito alla Commissione della Gestione.

Vi invitiamo dunque ad approvare la richiesta in oggetto, adottando l'allegato dispositivo, ribadendo di essere a disposizione della Commissione e durante la seduta per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Risoluzione municipale no. 274 del 25.07.2011



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 16/2011 concernente la determinazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011.

In relazione al preavviso della Commissione della Gestione del

D E C I D E:

1. Il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2011 è fissato al 95% delle risultanze delle imposte cantonali per le persone fisiche e per le persone giuridiche.
2. La presente risoluzione è soggetta a ricorso, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
Ferruccio Landis

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi

Tesserete,